



PianDelBruscolo

U N I O N E D E I C O M U N I

Gabicce Mare - Gradara - Mombaroccio - Montelabbate - Pesaro - Tavullia - Vallefoglia

Regolamento per l'armanento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale*

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 54 del 21 dicembre 2017

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE, IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, NUMERO, TIPO DI ARMI E REQUISITO

- Articolo 1 : Oggetto
- Articolo 2 : Numero delle armi in dotazione
- Articolo 3 : Tipo di armamento
- Articolo 4 : Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Articolo 5 : Servizi svolti con armi
- Articolo 6 : Assegnazione dell'arma
- Articolo 7 : Modalità di porto dell'arma
- Articolo 8 : Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Articolo 9 : Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Articolo 10 : Prelevamento e versamento dell'arma
- Articolo 11 : Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Articolo 12 : Istituzione e funzionamento delle armerie del Corpo di Polizia Municipale
- Articolo 13 : Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Articolo 14 : Consegnatario di armeria
- Articolo 15 : Controlli e sorveglianza dell'armeria

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

- Articolo 16 : Formazione e addestramento al tiro
- Articolo 17 : Porto d'armi per la frequenza del poligono di tiro a segno

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18 : Disposizioni finali
- Articolo 19 : Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, NUMERO, TIPO DI ARMI E REQUISITO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale e individua i servizi da prestare con armi, nonché i termini e le modalità dei servizi medesimi da prestare con le armi, in conformità alle disposizioni dettate dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e nel rispetto della Legge della Regione Marche 17 febbraio 2014 n. 1 e del Regolamento regionale n. 1217 del 23.10.2017.

2. La dotazione ed il porto dell'arma, senza licenza, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati, quali indicati al successivo articolo 5.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, che esercitano le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, quale dotazione di riserva.

2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1, è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione.

3. Il provvedimento del Presidente dell'Unione che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

4. Il Presidente dell'Unione denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U.L.P.S, le armi acquistate per la detenzione degli addetti al Corpo di P.M all'ufficio locale di P.S. competente.

Articolo 3

Tipo di armamento

1. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21, scelto tra i modelli inseriti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i.;

2. Ai componenti del Squadra d'Onore in servizio in alta Uniforme è, altresì, assegnata in dotazione la sciabola, per l'espletamento dei servizi di alta rappresentanza.

3. Il numero delle sciabole in dotazione è definito con provvedimento del Presidente dell'Unione, ed è comunicato al Prefetto.

4. Per esigenza di difesa personale degli operatori, possono essere, inoltre, assegnati in dotazione agli appartenenti del Corpo di Polizia Locale i seguenti dispositivi operativi, non classificati come armi, previsti dall'allegato B del Regolamento regionale n. 1217 del 23.10.2017:

a) Dotazione individuale:

- spray anti aggressione conformi al Regolamento del Ministero dell'Interno 12.05.2011 n. 103;

- guanti antitaglio/antiperforazione mazzette distanziatrici, conformi alla vigente normativa;

b) Dotazione al Comando:

- Distanziatore;

- Giubbotto protettore;

- Cuscino TSO/ASO;

- Scudo Protettivo;

- Casco protettivo.

Articolo 4

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza. L'accertamento dei predetti requisiti è a carico di strutture mediche competenti.

2. L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale anche a seguito di segnalazione degli Ufficiali Responsabili di Unità Intermedie, nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti. Il Comandante può sospendere il provvedimento di assegnazione dell'arma, in attesa dell'esito degli accertamenti previsti dal primo periodo.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 5

Servizi svolti con armi

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/1986, dalla L.R. n. 1/20014 e dal Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell'Unione Pian del Bruscolo, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione.

2. Nel caso in cui il personale venga adibito a servizi interni esso è dispensato dal portare l'arma.

Articolo 6

Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4.
2. L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta, per un periodo di 5 anni con provvedimento del Presidente ed è comunicato al Prefetto. Con cadenza annuale, il Presidente provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è assegnata in dotazione l'arma, riportano sulla tessera personale di appartenenza al Corpo, il provvedimento di assegnazione dell'arma.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio dei Comuni che hanno conferito la funzione di Polizia Locale all'Unione o che con essa hanno stipulato una convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267.
5. Si applicano, per quanto non previsto, le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.M. 145/87 nonché le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Articolo 7

Modalità di porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione di cui all'art.3, comma 1, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui gli appartenenti al Corpo siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché fuori servizio, l'arma è portata indosso in modo non visibile.
3. Durante il servizio è vietato il porto di armi, diverse da quella assegnata in dotazione ovvero alterare le caratteristiche dell'arma assegnata e delle munizioni.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza sono svolti di massima senza armi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
3. Previa comunicazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune interessato, gli addetti alla Polizia Locale, per recarsi più celermente sul luogo dell'intervento, possono attraversare armati il territorio dei Comuni non aderenti all'Unione e non convenzionati con essa.
4. La comunicazione prevista dal comma precedente può essere unica e riferirsi ad un periodo di tempo determinato

Articolo 9

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dall'ambito dell'Unione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e che effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma.

3. Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dall'articolo 8 e dal precedente comma, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

2. L'arma assegnata in dotazione può essere temporaneamente riconsegnata all'armeria di riferimento o depositata negli armadietti di cui all'art. 14 del D.M. 145/1987, in caso di ferie o comunque assenze dal servizio previste dal contratto di lavoro vigente. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, l'arma va riconsegnata. La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo e annotata nell'apposito registro.

3. L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita all'Amministrazione a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.

4. L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita all'Amministrazione tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Presidente o del Comandante e comunque quando:

- è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Presidente di assegnazione dell'arma;
- sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
- è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma, ovvero nei casi di assegnazione temporanea del dipendente.

5. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in

materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art. 11 del D.M. n. 145/1987 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Comandante del Corpo di Polizia Locale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

Articolo 12

Istituzione e funzionamento delle armerie del Corpo di Polizia Municipale

1. Per custodire le armi in dotazione e il relativo munizionamento, è istituita presso la sede del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale l'armeria principale. Possono essere istituite armerie sussidiarie nei Comandi Territoriali e nei Presidi di P.L. Anche nel caso di assegnazione continuativa l'arma in dotazione può essere depositata e prelevata presso l'armeria di riferimento, previa annotazione nell'apposito registro della marca, del modello e matricola nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.

2. Presso i Comandi Territoriali ed i Presidi P.L. l'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadietti previsti dall'art. 14 del D.M. 145/1987.

3. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione delle suddette armerie è adottata con provvedimento del Presidente dell'Unione e comunicato al Prefetto e al Questore.

4. Il numero delle armerie sussidiarie e la loro collocazione potrà essere determinato con successivo Provvedimento del Presidente dell'Unione.

Articolo 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. L'accesso all'armeria in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente ai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 145/1987.

2. Le armi sono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi avvengono in un idoneo luogo esterno all'armeria, utilizzando l'apposita apparecchiatura per il compimento in sicurezza di tali operazioni.

3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, in modo visibile, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 14

Consegnatario di armeria

1. Per il funzionamento e la gestione dell'armeria del Comando Generale è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale, un consegnatario principale ed un sub consegnatario scelti tra il personale di Polizia Locale di Categoria D.

2. Per la gestione delle eventuali delle armi detenute presso i Comandi Territoriali ed i Presidi di P.L. sono nominati altrettanti sub consegnatari. Nello svolgimento di tali mansioni, i sub consegnatari sono posti alle dipendenze funzionali del consegnatario dell'armeria del Comando Generale del Corpo di Polizia Locale.

3. Il consegnatario dell'armeria principale e i sub consegnatari assolvono ai compiti previsti dall'art. 17 del D.M. n. 145/1987.

Articolo 15

Controlli e sorveglianza dell'armeria

1. Il consegnatario e i sub consegnatari effettuano controlli, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi. L'esito di tali controlli è annotato su un apposito modulo.

2. Il Presidente dell'Unione ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale dispongono periodiche visite di controllo e ispezioni interne.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 16

Formazione e addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di P.M., in possesso della qualità di agenti di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio presso un altro corpo di polizia dello stato o municipale armato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Pesaro, ai sensi dell'art. 1 della L. 28.05.1981 n. 286.

3. E' facoltà del Comandante, disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti o solo per quelli che svolgono particolari servizi.

4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Pesaro e Urbino.

5. E' facoltà del personale in possesso della qualità di agente di P.S., cui l'arma é assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa, per addestrarsi, sostenendo, in tal caso, in proprio le relative spese.

6. L'Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del D.M. n. 145/1987, apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionali e con le Autorità militari o di polizia che dispongono di propri poligoni. Le convenzioni adottati ai sensi del presente comma sono comunicati al Prefetto.

Articolo 17

Porto d'armi per la frequenza del poligono di tiro a segno

1. Per la frequenza del poligono di tiro, di cui al precedente art. 16, gli addetti al servizio di P.L., purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni, possono portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del territorio comunale fino alla sede del poligono e viceversa per il percorso più diretto.

2. Il Comandante comunica al Prefetto la disposizione di servizio.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ed alle normative dallo stesso richiamate ed al Regolamento regionale n. 1217 del 23.10.2017 .

2. Il Comandante del Corpo impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1 987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il preesistente regolamento del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Pian del Bruscolo e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nei modi di legge